

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO RAPPRESENTANTE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI NEL CONSIGLIO COMUNALE DI CATANIA

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina gli aspetti relativi alle modalità elettive di un consigliere aggiunto rappresentante di cittadini extracomunitari nel Consiglio Comunale del Comune di Catania e gli aspetti tecnici connessi all'attività di rappresentanza, secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto cittadino (Consigliere aggiunto).

Per cittadini extracomunitari si intendono tutti i soggetti non apolidi, legalmente residenti sul territorio del Comune di Catania che non hanno né la cittadinanza italiana, né quella di un paese membro della Comunità Europea, che siano in regola con la legislazione vigente e non abbiano subito condanne ostantive al ruolo di rappresentante, così come previsto dalle leggi.

Art. 2 - MODALITA' DI ELEZIONE

Il Consigliere aggiunto rappresentante dei cittadini extracomunitari è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto da parte dei cittadini extracomunitari legalmente residenti sul territorio del Comune di Catania. Dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile.

Art. 3 - ELETTORATO ATTIVO – REQUISITI

- 1) Sono elettori e partecipano alla elezione del Consigliere aggiunto i cittadini stranieri extracomunitari regolarmente residenti nel Comune di Catania alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione) e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea;
 - b) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni;
 - c) non essere in possesso, oltre alla cittadinanza di un paese extracomunitario, anche della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
 - d) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostantive al voto stabilite dal T.U. 223/1967: "Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali".

Art. 3 bis - ELETTORATO PASSIVO – REQUISITI

Sono eleggibili alla carica di Consigliere aggiunto i cittadini extracomunitari iscritti, da almeno cinque anni, nel registro della popolazione residente del Comune di Catania, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

Art. 4 - TENUTA CORPO ELETTORALE - COMPILAZIONE LISTE ELETTORALI - CERTIFICATI ELETTORALI

In occasione della votazione in oggetto, l'ufficio elettorale provvede:

- alla tenuta e revisione del corpo elettorale sulla base di quanto contenuto all'art. 3 del presente regolamento.
- alla compilazione in ordine alfabetico, avvalendosi della collaborazione della P.O. "Area Demografica e Servizi al cittadino" della Direzione Servizi Demografici e Decentramento, di apposite liste maschili e femminili divise in non più di dieci seggi elettorali e alla stampa dei certificati elettorali da inviare agli elettori.

Le liste elettorali, debitamente autenticate con attestazione del responsabile dell'Ufficio Elettorale, verranno consegnate ai Presidenti dei seggi elettorali nel giorno fissato per la votazione e saranno utilizzate per l'identificazione degli elettori.

Art. 4 bis - STAMPA MANIFESTI E SCHEDE ELETTORALI

La Segreteria Generale del Comune, avvalendosi della collaborazione delle varie Direzioni, ognuna per la parte di propria competenza, provvede:

- alla stampa dei manifesti delle liste dei candidati;
- alla stampa dei manifesti di indizione dei comizi elettorali;
- alla stampa delle schede elettorali necessarie per la votazione;
- alla fornitura del materiale necessario per la votazione e del materiale di consumo;
- all'allestimento delle cabine elettorali presso i seggi elettorali;
- alla stampa del manifesto di proclamazione del consigliere aggiunto eletto.

Art. 5 - INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

- 1) Entro sei mesi dalla esecutività del presente regolamento il Sindaco, con proprio provvedimento, da pubblicare all'Albo pretorio del Comune, provvede, compatibilmente con eventuali ricorrenze religiose ostative all'espletamento del voto, a fissare la data per la indizione dei comizi elettorali per la elezione del Consigliere aggiunto, nonché a darne avviso agli elettori ed al Prefetto.
- 2) Successivamente, la data della votazione per l'elezione del rappresentante dei cittadini extracomunitari in seno al Consiglio Comunale, verrà fissata dal Sindaco, con le modalità sopra indicate, entro due mesi dalla scadenza del mandato.

ART. 6 - MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Il Sindaco, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni, provvede alla pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali da affiggere all'Albo Pretorio del Comune e negli spazi predisposti per la propaganda elettorale della città.

Art. 7 - PROCEDIMENTO ELETTORALE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 1) L'elezione del Consigliere aggiunto avviene mediante la presentazione di liste elettorali.
- 2) Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. Esse vanno presentate, con i relativi allegati, alla Segreteria Generale del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione, a pena di inammissibilità, da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori o dei delegati di lista. Per ogni lista è prevista la presenza di almeno 1/3 di candidate donne. Per le autenticazioni sia delle sottoscrizioni che delle accettazioni delle candidature, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21.3.1990, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia apposita ricevuta nella quale verrà indicato giorno e l'ora di presentazione della lista. Essa verrà trasmessa, senza indugio, alla competente Commissione elettorale circondariale per la verifica di ammissibilità.

- 4) La lista, stilata su apposito modulo predisposto dalla P.O. "Ufficio Elettorale", deve riportare il cognome, nome, luogo, data di nascita e cittadinanza dei candidati. Nessuno può essere candidato in più di una lista.
- 5) Entro le successive 48 ore, la Commissione elettorale circondariale provvederà a controllare e verificare le liste presentate in relazione ai requisiti richiesti e a notificarne l'esito.
- 6) Alla lista presentata vanno allegati:
 - dichiarazione di accettazione della candidatura redatta su apposito modulo;
 - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non essere candidato in altre liste e di non avere motivi ostativi al voto;
 - certificato di residenza (per uso elettorale) del candidato;
 - dichiarazione di sottoscrizione presentata, su apposito modulo, da almeno 50 e non più di 100 aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere, a pena di nullità, una sola candidatura;
 - indicazioni dei nominativi (numero due: uno titolare e uno supplente) delegati ed autorizzati a designare i rappresentanti di lista;
 - modello di contrassegno della lista.
- 7) Qualora la lista non raggiunga il numero dei candidati di cui al comma due del presente articolo, la medesima non sarà accettata.
- 8) Le liste accettate saranno rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici con apposito manifesto entro il quindicesimo giorno antecedente le elezioni.

Art. 8 - PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale è consentita in qualsiasi forma fino alle ore 20.00 del penultimo giorno precedente la data delle elezioni con spese a carico degli interessati.

La propaganda dovrà, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, esclusivamente svolgersi in lingua italiana

Art. 9 - MODALITÀ DI ELEZIONE E PROCLAMAZIONE

La Commissione elettorale circondariale, ultimate le operazioni di verifica, provvederà alla proclamazione del candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che avrà riportato il più alto numero di voti. A parità di voti, si terrà conto del maggior tempo di residenza nel comune.

Il Consigliere aggiunto proclamato eletto dovrà, a pena di decadenza e prima dell'insediamento, dimostrare la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione Italiana e dello Statuto siciliano mediante un colloquio con il Segretario Generale del Comune che, insieme ad una commissione formata da due soggetti esterni eletti dal Consiglio Comunale (con voto limitato ad un componente), compilerà apposito verbale.

Il consigliere Aggiunto proclamato eletto dovrà, prima dell'insediamento, prestare il giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune di Catania in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione"

Art. 10 - DURATA DEL MANDATO

I rappresentanti dei cittadini extracomunitari nel Consiglio Comunale rimangono in carica due anni e fino al giorno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali indetta dal Sindaco secondo le precedenti disposizioni.

Art. 11 - SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO

- 1) In caso di dimissioni, decadenza per perdita dei requisiti di cui all'art. 3) del Consigliere aggiunto, il Sindaco, con proprio provvedimento, provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti nella stessa lista.
- 2) Qualora la lista risulti esaurita la carica di Consigliere aggiunto viene assegnata al candidato più votato tra tutte le altre liste presentate.
- 3) Nel caso in cui venga dichiarata l'indisponibilità di tutti gli eventuali subentranti, il posto rimarrà vacante per tutta la durata del mandato.

Art.12 - DIRITTI E DOVERI

Il Consigliere aggiunto ha diritto di parola in seno al Consiglio Comunale, nel rispetto del regolamento, non ha diritto di voto e non concorre a formare il numero legale delle sedute. Percepisce il gettone di presenza per le sedute del Consiglio comunale, a titolo di rimborso spese.

In nessun caso il Consigliere aggiunto potrà esprimersi nella propria lingua nel corso dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 13 - PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Il procedimento per la votazione della presente elezione è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

Le spese conseguenti a tutte le operazioni di voto del presente regolamento saranno imputate ad apposito intervento del Bilancio.

L'organizzazione generale delle operazioni di voto è diretta dal responsabile dell'ufficio elettorale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

L'ufficio elettorale comunale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni elettorali ed una guida rapida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuiti.

I seggi elettorali sono allestiti, a cura del Comune, nel palazzo municipale o in altri locali di proprietà del Comune di Catania. I seggi possono essere dotati di una o più cabine elettorali per permettere ad ogni elettore di esprimere il proprio voto in maniera riservata. Il numero dei seggi sarà commisurato al numero degli elettori

Ogni seggio elettorale sarà composto dal Presidente, da due scrutatori, uno dei quali a scelta del Presidente, assumerà la funzione di vicepresidente, e da un segretario.

Il Presidente è nominato dal Sindaco tra i funzionari del Comune titolari di Posizione Organizzativa. I due scrutatori sono sorteggiati, dalla Commissione elettorale comunale, quale Ufficiale Elettorale, tra il ventesimo e il venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione, tra gli elettori iscritti nell'Albo degli scrutatori

Il segretario del seggio elettorale viene scelto dal Presidente tra gli elettori del Comune di Catania.

Ai componenti dell'ufficio di sezione viene corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dalla legge 13.5.1980 n.70 e successivo D.P.R. 08.03.1994 (rideterminazione compensi componenti seggio elettorale).

L'impegno dei componenti l'ufficio di sezione è limitato al solo giorno della consultazione.

L'insediamento del seggio avviene alle ore 8 del giorno della Consultazione.

Le operazioni di voto per le elezioni del rappresentante dei cittadini extracomunitari al Consiglio Comunale di Catania, si svolgono nell'arco di un solo giorno festivo, dalle 9 alle 20.

Al momento dell'insediamento del seggio, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente del seggio elettorale:

1. timbro tondo del Comune per vidimare le schede elettorali;
2. un esemplare della lista degli elettori aventi diritto al voto e un estratto di tale lista da affiggere al seggio;
3. numero tre copie del manifesto contenente la lista ed i nominativi dei candidati;
4. elenco dei nominativi degli scrutatori;
5. eventuale designazione dei rappresentati di lista;
6. i pacchi delle schede occorrenti per la votazione;
7. una urna;
8. due scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
9. congruo numero di matite per l'espressione del voto;
10. moduli per verbalizzare le operazioni compiute dal seggio elettorale;
11. cancelleria varia: carta, matite, biro, colla, cutter. ..

Le schede sono vidimate con una sigla di uno dei Membri del seggio elettorale, incluso il segretario.

Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.

Art. 14 - OPERAZIONI DI VOTO

Compite le operazioni di vidimazione delle schede il Presidente alle ore 9,00 dichiara aperta la votazione.

L'ora di apertura della votazione deve essere indicata nel verbale.

L'elettore che si presenta a votare, munito di certificato elettorale deve essere iscritto nelle liste elettorali in dotazione al seggio e previa identificazione.

L'identificazione può avvenire mediante esibizione di:

- Passaporto in corso di validità;
- Permesso di soggiorno in corso di validità;
- Carta d'identità, in corso di validità, rilasciata da un comune della Repubblica Italiana.

Nell'apposita colonna della lista sezionale autenticata dall'ufficio elettorale saranno indicati gli estremi del documento.

In assenza di valido documento, l'identificazione può avvenire:

- mediante attestazione di uno dei componenti del seggio elettorale che conosca personalmente l'elettore, ovvero per attestazione di un altro elettore noto all'ufficio: è da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei componenti dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base a un documento di identificazione personale.

L'identificazione o l'attestazione si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

L'elettore che non può essere identificato non viene ammesso a votare”.

- ❖ a ciascuno elettore viene consegnata una sola scheda;
- ❖ ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza tracciando, con la matita, un solo segno comunque apposto su nome del candidato;
- ❖ le operazioni si concludono alle ore 20.00 e sono ammessi a votare gli elettori presenti in sala in quel momento;
- ❖ conclusa la votazione, hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione dei lavori;
- ❖ immediatamente dopo la conclusione dei lavori tutto il materiale e i verbali delle operazioni compiute dal seggio elettorale, chiusi in appositi plichi sigillati, vengono ritirati dagli incaricati del Comune o recapitati direttamente all'ufficio elettorale;

I verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione vengono controllati, ai fini della proclamazione dell'eletto, dalla Commissione elettorale circondariale entro cinque giorni e le risultanze sono pubblicate, a cura della Segreteria Generale, all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. Eventuali reclami devono essere presentati alla Commissione elettorale circondariale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle risultanze della votazione.

La Commissione elettorale circondariale decide nelle successive 48 ore.

Divenuti definitivi i risultati, il Sindaco ne dà notizia alla cittadinanza con apposito manifesto.

Art. 15 - NORME DI RINVIO

- ❖ per le funzioni di Presidente, Segretario e scrutatore di seggio elettorale, di Rappresentante di Lista;
- ❖ per le operazioni preliminari all'insediamento del seggio elettorale;
- ❖ per le operazioni preliminari alla votazione, operazioni di votazioni, e di scrutinio e comunque" per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le regole generali dettate nella pubblicazione della Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle autonomie locali – Servizio Elettorale in occasione delle elezioni amministrative, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento.